REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 34738/7 **Cagliari, 26 NOV 2010**

> Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio Ispettivo
- Ufficio ENPI

> Agli Assessorati regionali
- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione

> All'Agenzia per il lavoro

Oggetto: Assenze dal servizio. Precisazioni in ordine ai requisiti anagrafici.

Per la fruizione di diverse tipologie di assenza (ad esempio permessi per gravi motivi di famiglia, permessi ai sensi della L. 104/1992, congedi straordinari per l'assistenza ai familiari portatori di handicap) è necessario che il dipendente attesti determinate situazioni anagrafiche, quali il luogo dove vive il medesimo o un proprio familiare ovvero uno stato di convivenza.

In seguito a controlli effettuati, si è rilevato che un elevato numero di dipendenti ha reso in merito a quanto sopra dichiarazioni che, anche se presumibilmente corrispondenti alle situazioni reali, non trovano riscontro con quanto dichiarato all'anagrafe. Poiché l'amministrazione può prendere in considerazione solo situazioni che possono essere verificate, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

Innanzitutto, come peraltro già specificato nella nota di questa direzione 7 marzo 2007 prot. n. 5281/2 con riferimento ai permessi per gravi motivi di famiglia, nelle istanze volte alla fruizione dei diversi istituti di assenza, quando è necessario dichiarare dove e con chi vive il dipendente o un suo familiare nonché la condizione di convivenza, l'interessato deve indicare solo dati anagraficamente dimostrabili, ossia che risultino dallo stato di famiglia.

A tal fine, si chiarisce il significato di alcuni termini comunemente utilizzati:

- **Domicilio** (art. 43, comma 1 del c.c.). E' il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi, dove per affari ed interessi si intendono le attività economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona. Il domicilio, dunque, non ha nessuna rilevanza ai fini della concessione dei permessi o dei congedi.
- **Residenza** (art. 43, comma 2 del c.c.). E' il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale, dove cioè la stessa vive abitualmente ed effettivamente e, come tale, ha rilevanza ai fini che qui interessano. Perché la residenza possa essere presa in considerazione, tale dimora abituale, che sottende una reale situazione di fatto, deve sempre trovare corrispondenza nella registrazione anagrafica.
- **Dimora.** E' inteso come il luogo in cui la persona si trova, anche per breve periodo, per cause di durata limitata, senza il carattere di abitualità. Tale condizione non è anagraficamente dimostrabile, pertanto, così come il domicilio, non ha rilevanza ai fini della concessione dei permessi o dei congedi.

Per quanto sopra, non possono in via ordinaria essere valutati casi in cui non ci sia coincidenza tra la situazione che si rileva dallo stato di famiglia, quindi anagraficamente dimostrabile, e la situazione di fatto; eccezionalmente potranno essere presi in considerazioni casi particolari, connessi a situazioni strettamente temporanee, purché queste siano comprovate e verificabili dall'amministrazione.

Si ricorda che attestazioni non corrispondenti alle situazioni anagrafiche e reali, oltre a non poter essere prese in considerazione ai fini predetti, hanno conseguenze in materia disciplinare e di false dichiarazioni.

Il Direttore Generale

Giuseppe Manca